



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

**ANNO 2020
NUMERO 1**

BOLLETTINO S.Pre.S.A.L. LAVORO & SICUREZZA



LO S.Pre.S.A.L. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Allo S.Pre.S.A.L. sono attribuite le funzioni di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Per facilitare quanti vogliono contattare il Servizio si è pensato di pubblicare un riepilogo delle attività, l'ubicazione degli uffici, gli orari ed i numeri di telefono. Tutte queste indicazioni sono reperibili anche sul sito dell'A.S.L. dove si può scaricare la modulistica e prendere visione di alcuni richiami normativi.

INFORTUNI E SORVEGLIANZA SANITARIA

Una delle misure per tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi professionali, ambientali e organizzativi presenti nel luogo di lavoro è la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per la diagnosi precoce di malattie professionali, la verifica periodica dello stato di salute, il monitoraggio di fattori di rischio per infortuni e malattie professionali.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI SU SILICE LIBERA CRISTALLINA

È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

SCADENZE IN PILLOLE

- * Formazione per datore di Lavoro RSPP.
- * Formazione per lavoratori addetti rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto.
- * Relazione annuale per le ditte che svolgono rimozione amianto.
- * Obbligo revisione trattatrici agricole.

SOMMARIO

Attività S.Pre.S.A.L.	2
Andamento Infortuni .	3
Sorveglianza Sanitaria	4
Normativa Silice	5
Scadenze in pillole	7



**PREVENZIONE
PIEMONTE**



S.Pre.S.A.L. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

PRESTAZIONI EROGATE

- * Attività d'indagine su delega dell'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica di Vercelli, Novara, Biella).
- * Inchieste infortuni sul lavoro.
- * Inchieste di malattie professionali;
- * Inchieste e accertamenti su infortuni come da protocollo regionale di gestione delle denunce infortunio in accordo con la Procura Generale della Repubblica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
- * Vigilanza nei cantieri edili.
- * Vigilanza in agricoltura.
- * Ispezioni e interventi di vigilanza a vario titolo in luoghi di lavoro.
- * Valutazione piani di rimozione amianto ex art. 256 D. Lgs. 81/2008.
- * Sopralluoghi di verifica allestimento cantieri di bonifica amianto friabile, rilascio certificazioni di restituibilità ambienti bonificati.
- * Valutazione richieste deroga e art. 65 e art. 63 All. IV punto 1.2.4 D. Lgs. 81/2008 per utilizzo locali di lavoro interrati e seminterrati e per altezza.
- * Valutazione e pareri in merito ai ricorsi avverso il giudizio d'idoneità del Medico Competente ex art. 41, comma 9 D. Lgs. 81/2008.
- * Registrazione relazioni annuali ex art. 9 Legge 257/1992.
- * Informazione, formazione e assistenza specifica.
- * Partecipazione a commissioni d'esame per il rilascio/rinnovo dei patentini fitosanitari in agricoltura.
- * Partecipazione a commissioni invalidi civili c/o Servizio Medico Legale.
- * Partecipazione a commissioni d'esame provinciali per lavoratori e responsabili tecnici addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto ex art. 10 comma 2 lettera h) Legge 257/92.
- * Partecipazione a commissioni d'esame provinciali per responsabili delle attività manutentive che possono interessare materiali contenenti amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo.
- * Gestione degli Organismi Provinciali di Vigilanza (O.P.V.).

SEDE DI VERCELLI & SEGRETERIA

Largo Giusti, 13
c/o Piastra Polifunzionale
0161/593096-29
spresal@aslvc.piemonte.it

SEDE DI BORGOSERIA

P.O. SS. PIETRO E PAOLO
Via A. F. Ilorini Mo, 20
0163/426252-53
spresal@aslvc.piemonte.it

ORARIO PUBBLICO

Segreteria

Dal lunedì al venerdì
8.30-12.30
14.00-15.15

Direttore, Dirigenti Medici e Personale Tecnico ricevono previo appuntamento da fissare con la Segreteria.






ASL VC - ANDAMENTO INFORTUNI ANNI 2010-2018 (Fonte INAIL)

Nel corso del 2018, nel territorio ASL VC l'andamento del numero degli infortuni in occasione di lavoro è risultato in calo registrando un -38% rispetto al 2010. Riguardo agli esiti di tali eventi infortunistici si può rilevare un lieve aumento di postumi permanenti a fronte di una diminuzione delle inidoneità temporanee.

Gli infortuni in occasione di lavoro coinvolgono maggiormente soggetti maschi, mentre si può rilevare che la tendenza si inverte se si considerano gli infortuni in itinere.

In rapporto all'età, gli infortuni in occasione di lavoro coinvolgono maggiormente soggetti compresi nelle fasce tra i 40 e i 60 anni (58.9%).



Da rilevare che se si considerano gli infortuni in itinere la maggiore incidenza si sposta sulle fasce al di sotto dei 30 anni (40.8%).

Nel 2018 gli Infortuni gravi sono stati 278 pari al 30% del totale degli infortuni in occasione di lavoro e in netta diminuzione rispetto all'anno 2010 (-37%).

I Comparti dove si è registrato il numero maggiore di eventi gravi sono stati quello dei Servizi (60), quello delle Costruzioni (36), della Metalmeccanica (32), della Sanità (25) e dei Trasporti (19).



LA SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAI MEDICI COMPETENTI NEL TERRITORIO ASL VC NEL 2018

Una delle misure per tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi professionali, ambientali e organizzativi presenti nel luogo di lavoro è la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per la diagnosi precoce di malattie professionali, la verifica periodica dello stato di salute, il monitoraggio di fattori di rischio per infortuni e malattie professionali. La normativa prevede (art. 40 DLgs 81/2008) che il medico competente inserisca in piattaforma informatica INAIL (entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento) le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio derivanti dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Sulla piattaforma INAIL sono pervenute 2.065 comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria condotta nel 2018 in 2.046 aziende nella A.S.L. VC da 236 medici competenti.

In totale, nella A.S.L. VC, 42.439 lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, di cui 18.066 donne e 24.373 uomini.

Nel corso del 2018 sono stati sottoposti a visita medica 28.182 lavoratori, di cui 10.211 donne e 17.971 uomini. Complessivamente, su 28.182 lavoratori visitati nel 2018, 22.530 sono risultati idonei alla mansione specifica e circa 5.481 idonei con limitazioni parziali (19,4%), mentre 171 erano inidonei alla mansione in modo temporaneo o permanente. La proporzione di addetti con idoneità parziale era praticamente simile tra le donne e gli uomini (idoneità parziale: 19,7% e 19% in uomini e donne, rispettivamente), la proporzione di lavoratori con inidoneità totale era leggermente superiore tra le donne (inidoneità totale: 0,58% e 0,66% in uomini e donne, rispettivamente).

I rischi lavorativi più diffusi, per cui è svolta la sorveglianza sanitaria, risultano quelli di natura ergonomica, con il 21,2% dei lavoratori visitati per esposizione a "movimentazione manuale dei carichi", il 5,5% per "sovraccarico biomeccanico degli arti superiori" e il 7,5% per "rischi posturali". Tra gli altri tipi di rischi da lavoro più diffusi si riscontra l'esposizione a videoterminali (7,4%), agli agenti chimici (13,4% sul totale di quelli sottoposti a sorveglianza), al rumore (11,2%) e agli agenti biologici (8,0%).

Altri rischi lavorativi con una minore diffusione sono il lavoro notturno svolto per più di 80 notti all'anno (4,7%), l'esposizione a microclima severo (3,3% del totale), le vibrazioni mano-braccio (2,8%) e quelle trasmesse al corpo intero (3,1%), e le radiazioni ottiche artificiali (0,4%), mentre tutti gli altri rischi presentano una proporzione di esposti inferiore all'1% del totale dei lavoratori sottoposti a sorveglianza. Tra questi, per la rilevanza delle patologie associate, l'esposizione ad agenti cancerogeni riguarda lo 0,3% dei lavoratori (0,2% tra le donne e l'0,3% tra gli uomini). A questa percentuale è da aggiungere un altro 0,1% di lavoratori esposti a silice, agente che, oltre alla silicosi, è stato dimostrato aumentare il rischio di cancro del polmone. Inoltre, per circa il 10% dei lavoratori i rischi cui sono esposti non rientrano tra le categorie predefinite dall'INAIL e sono aggregati in un gruppo a parte, che non permette di accertare la loro rispettiva diffusione. Si evidenzia il fatto che la somma percentuale dell'esposizione a rischi lavorativi supera di gran lunga il 100%, potendo i lavoratori essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per più di un rischio (numero medio di rischi per lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: 3,9 tra le donne, 4,7 tra gli uomini).



AGGIORNAMENTI NORMATIVI IMPORTANTI SU SILICE LIBERA CRISTALLINA

È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno scorso, il [decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44](#) "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.

L'articolo 1 modifica l'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare il comma 6 viene sostituito dal seguente:


«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

All'articolo 2, gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del decreto.

Rientrano nell'elenco delle sostanze cancerogene anche i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (valore limite 0,1 mg/m³).

Di seguito un elenco non esaustivo delle attività che possono comportare esposizione a silice:

- * Industria mineraria e lavori di perforazione di rocce
- * Industria siderurgica
- * Lavorazioni e usi industriali dalla farina fossile
- * Materiali refrattari
- * Industria del cemento
- * Frantumazione inerti
- * Edilizia
- * Produzione di laterizi in cotto
- * Industria della ceramica
- * Industria del vetro e cristallo
- * Materiali lapidei
- * Industria per la produzione/lavorazione conglomerati di quarzo (marmi sintetici)
- * Oreficeria
- * Odontoiatria
- * Lavorazione del Jeans
- * Lavorazione pietre preziose



In particolare in edilizia la Silice libera cristallina (SLC) si può trovare in materiali da costruzione, tritato di sabbia abrasiva, mattoni e mattoni refrattari, intonaci, collanti per rivestimenti, piastrelle, calcestruzzo, cemento di malta, granito, quarzite, ardesia, roccia e pietra, sabbia, suolo agricolo e l'esposizione potrebbe avvenire nelle fasi di costruzione, demolizione, restauro, ristrutturazioni-manutenzioni, escavazione, realizzazione fondamenta, rimozione di materiali operazioni di taglio, perforazione, abrasione e pulizia a secco. Ufficialmente quindi le polveri di silice libera cristallina (note anche con l'acronimo di SLC) sono da considerarsi come agente cancerogeno per le quali si applica il Titolo IX Capo II del Testo Unico.

Da questo ne consegue che dal 24 giugno 2020 le aziende interessate, comprese le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., devono aggiornare e modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell'esposizione all'agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, deve mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:

- ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
- laddove non tecnicamente possibile l'adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;
- a fornire DPI adeguati;
- ad assicurare misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (art. 237 D.Lgs. 81/08);
- a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
- a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati da abiti civili;
- a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire formazione ed informazione;
- a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
- a compilare il registro di esposizione.

Il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, ciascuno per la parte di competenza devono collaborare e ottemperare a quanto previsto agli art, 242 e 243 D. Lgs. 81/08.

Il Network Italiano Silice (NIS) è stato promosso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome per la prevenzione nei luoghi di lavoro ed ha riscontrato l'adesione di INAIL, ISPESL e ISS.

Dal 2002 esperti e rappresentanti tecnici di tali Istituzioni e Servizi si sono riuniti in appositi gruppi di lavoro per elaborare proposte mirate alla prevenzione del rischio professionale da silice libera cristallina.

Di particolare interesse risultano:

- le Proposte di [Linee guida](#) per la "Sorveglianza sanitaria e gli accertamenti diagnostici sui lavoratori esposti" e per la "Valutazione dell'esposizione professionale a silice libera cristallina";
- le indicazioni di [Buone prassi](#) riferite ai comparti che in Italia espongono maggiormente a Silice cristallina.

Per approfondimenti si segnala il seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html?id1=2443085353475&id2=2443085353485#anchor>



SCADENZE IN PILLOLE

FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO RSPP

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 impone l'obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Natura dei corsi di aggiornamento

Il numero di ore di aggiornamento deve essere modulato in relazione ai tre livelli di rischio (basso 6 ore, medio 10 ore, alto 14 ore). I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. Essi non devono essere una mera riproduzione dei corsi base, ma devono riguardare evoluzioni o innovazioni di carattere tecnico, organizzativo o normativo, per mantenere costantemente aggiornate le conoscenze e le competenze dei datori di lavoro al fine di poter continuare a garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori.

Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi base.

Contenuti degli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Sull'attestato di frequenza è necessario che compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: denominazione del soggetto formatore, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data del corso.

Crediti formativi e disposizioni transitorie

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 prevedono che possano essere esonerati dalla frequenza dei corsi:

1. I datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, prima dell'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997. Per costoro i quinquenni di aggiornamento sono definiti direttamente dall'accordo e hanno come scadenze l'11 gennaio 2017, l'11 gennaio 2022 e così via.
2. I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e che hanno frequentato i corsi, Moduli A e B, previsti dall'Accordo Stato-Regioni o che ne siano esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 81/08. Per questi i quinquenni di aggiornamento sono analoghi a quelli descritti al punto precedente.
3. I datori di lavoro esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 626/94. In questo caso, entro l'11 gennaio 2014 era necessario partecipare a specifiche iniziative, per una durata complessiva di 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio, aventi per oggetto i medesimi contenuti dei corsi base. I quinquenni di aggiornamento, avranno quindi come scadenze l'11 gennaio 2019, l'11 gennaio 2024 e così via.



FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

La durata dell'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Al termine del corso l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento obbligatorio dell'Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto effettuato ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124-7279 del 1 marzo 2016".

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, **in modalità e-learning** secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128/2016.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino contenuti specifici sul rischio amianto e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento (3 ore).

Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della DGR 13-4341 del 12/12/2016 per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data, **quindi 12/12/2021**.

Le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per altre figure dal D.lgs. 81/08. Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

RELAZIONE ANNUALE PER LE DITTE CHE SVOLGONO RIMOZIONE AMIANTO

Si ricorda che l'art. 9, comma 1, della Legge 257/92, obbliga le ditte che effettuano attività di smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto a presentare alla Regione Piemonte e a quest'ASL, entro **il 28 febbraio dell'anno** successivo a quello in cui sono stati eseguiti i lavori, una relazione annuale che contenga le indicazioni richieste dalla citata norma.

L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione della relazione annuale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2582,28 (£ 5.000.000) ad un massimo di € 5164,57 (£ 10.000.000).

OBBLIGO REVISIONE TRATTRICI AGRICOLE

Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con quello dell'agricoltura, ha prorogato i termini per la revisione obbligatoria dei trattori agricoli. È quanto emerge dal nuovo calendario sulla revisione periodica delle macchine agricole, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 21 giugno.

Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze:

TRATTRICI AGRICOLE/MACCHINE OPERATRICI	SCADENZE
Veicoli immatricolati entro il 31/12/83	Revisione entro il 30/06/21
Veicoli immatricolati dal 01/01/84 al 31/12/95	Revisione entro il 30/06/22
Veicoli immatricolati dal 01/01/96 al 31/12/18	Revisione entro il 30/06/23
Veicoli immatricolati dopo il 01/01/19	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione